

Legge 24 maggio 2002, n. 103

“Norme in Materia di docenti di scuole e università straniere operanti in Italia”

pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 127 del 1° giugno 2002

Art. 1 – I docenti con contratto di lavoro presso le istituzioni scolastiche straniere autorizzate ai sensi della legge 30 ottobre 1940, n. 1636 e del regolamento recante semplificazione dei procedimenti di autorizzazione al funzionamento di scuola e di istituzioni culturali straniere in Italia, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 18 aprile 1994, n. 389, operanti in Italia da almeno cinque anni e che abbiano permanentemente attivato tutte le annualità dei rispettivi curricula, nonché i docenti con contratto di lavoro o di collaborazione coordinata e continuativa presso le filiazioni in Italia di università o istituti superiori di insegnamento a livello universitario stranieri di cui all'art. 2 della legge 14 gennaio 1999, n. 4, sono ammessi nel territorio dello Stato anche in deroga alle quote massime dei flussi definite annualmente ai sensi della normativa vigente.